

Originale ☐Copia ☐

COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **40**/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE GEOM. ALFREDO ROSINA A PRESTARE SERVIZIO FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI CARPENETO (AL) DAL 01/10/2021 AL 30/09/2022 AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 557 L. 311/2004.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 11,30 nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X	-	○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO	X		
3	FINCO ALAN	ASSESSORE	X	-	
TOTALI			3	-	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 40 del 20/09/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE GEOM. ALFREDO ROSINA A PRESTARE SERVIZIO FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI CARPENETO (AL) DAL 01/10/2021 AL 30/09/2022, AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 557 L. 311/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- la richiesta del Sindaco del Comune di Carpeneto acquisita in data 18.09.2021 al prot. gen. n. 4591;
- la precedente Deliberazione n. 20 del 29.06.2020, stesso oggetto, con la quale il Comune di Frugarolo ha autorizzato il dipendente di questo Comune Geom. Alfredo Rosina a prestare servizio, **fuori dall'orario di lavoro**, presso il Comune di Carpeneto, per il periodo dal 01.10.2020 al 30.09.2021 ai sensi dell'art. 1 Co. 557 L. 311/2004.

RILEVATO CHE la fattispecie denominata "scavalco d'eccedenza" trova disciplina nell'art. 1, comma 577, della Legge n. 311/2004 che stabilisce: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

A PROPOSITO della fattispecie in parola, la Sezione di Controllo per il Piemonte chiamata a pronunciarsi in ordine ad un quesito proposto da un comune, rilevato che sulla stessa questione le Sezioni regionali di controllo avevano adottato degli orientamenti diversi e discordanti tra loro, con la deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG ha sospeso la pronuncia e ha sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo la seguente questione di massima: "se i rapporti di lavoro instaurati da un comune con i dipendenti di altre amministrazioni locali ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 possano ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010".

LA SEZIONE delle autonomie con la citata deliberazione n. 23/2016/QMIG ha conseguentemente chiarito che "se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo".

Invero, con tale normativa il legislatore ha compiuto una precisa scelta, prevedendo una specifica limitazione volta a ridurre il ricorso alternativo a forme di lavoro flessibili in senso ampio (cioè diverse dal tempo pieno e subordinato di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001), ricomprendendo tutte le prestazioni che vengono svolte al di fuori di un rapporto esclusivo, indeterminato e "burocratizzato" in senso tradizionale. Pertanto il comune dovrà ridurre la spesa complessiva per i contratti "a tempo determinato" o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa", in una misura pari al 50% di quella sostenuta nel 2009 (cfr. Sezione di controllo Lombardia, deliberazione n.303/2014/PAR).

SI RITIENE di poter affermare che la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza". – *Vedi La ricostruzione dell'Istituto eccezionale in parola effettuata dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Molise, nella Delib. N. 109/31.03.2017;*

PRESO ATTO della Relazione Illustrativa del Segretario Comunale, e dato atto che, il tecnico comunale ha manifestato la necessità di poter avere una proroga dell'incarico a scavalco presso il citato Comune di Carpeneto, incarico che non incide sulla prestazione lavorativa svolta presso il Comune di Frugarolo, dato il carattere di *plus-orario* del medesimo (cioè reso al di fuori dalle 36H rese nel Comune di Frugarolo che autorizza);

RILEVATO che il Geom. Alfredo Rosina ha già manifestato la propria disponibilità ad accettare la proroga del summenzionato incarico.

PRESO ATTO del parere favorevole in merito alla Legittimità e Regolarità Tecnica espresso dal Segretario Comunale relativamente alla presente proposta di Deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **di autorizzare**, per le ragioni esposte nella parte motiva che qui s'intendono integralmente riportate, il dipendente di questo Comune Geom. Alfredo Rosina a prestare servizio, **fuori dall'orario di lavoro**, presso il Comune di Carpeneto (AL) per il periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2022 ai sensi dell'art. 1 Co. 557 L. 311/2004.
2. **di dare atto** che il rapporto di lavoro del dipendente di questo Comune, autorizzato con la modalità eccezionale prevista dalla norma di favore per i comuni di minori dimensioni demografiche, è esclusivo del Comune di Frugarolo (Come prevede la giurisprudenza della magistratura contabile) per cui l'autorizzazione concessa è valida ed efficace se non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività lavorativa presso l'Ente autorizzante ("*Le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.Lgs. n. 66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza*" così in *Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana*, 31 – 03- 2017").
3. **di dichiarare**, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40/2021
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE GEOM. ALFREDO ROSINA A PRESTARE SERVIZIO FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI CARPENETO (AL) DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021, AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 557 L. 311/2004.

=====

PARERE DI LEGITTIMITA' E REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità e Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Frugarolo, lì 20.09.2021

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente Oggi 18.10.2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02.11.2021 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì 18.10.2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì

COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì
